

# **DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA DI FATTO**

**Legge 20.05.2016, n. 76, art. 1**

- **Il presente istituto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.**
- **I conviventi devono essere coabitanti e iscritti sullo stesso stato di famiglia anagrafico**
- **Entrambi i conviventi devono essere di stato civile libero (celibe/nubile, divorziati, vedovi) e non possono essere coniugati**

## **DEFINIZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO**

La disciplina della **convivenza di fatto** è, un istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

Il **comma 36** definisce i conviventi di fatto come

- **due persone maggiorenni**
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile,
- unite **stabilmente** da **legami affettivi** di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

**Pertanto entrambi i conviventi devono essere di stato civile libero (celibi/nubili, divorziati, vedovi) e non possono essere coniugati.**

Il **comma 37** richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).

## **ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLA CONVIVENZA DI FATTO (adempimento obbligatorio, da fare sempre, se si vuole beneficiare dei riconoscimenti e agevolazioni sotto indicati)**

L'iscrizione all'Anagrafe della convivenza di fatto sarà eseguito secondo le procedure già previste dall'ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 ( famiglia anagrafica: “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela **o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune**”) e 13 del D.P.R. 223/1989 – Regolamento anagrafico -, come espressamente richiamati dal comma 37.

**Considerato quanto dispone il predetto art. 4, per la registrazione all'Anagrafe della convivenza di fatto è obbligatorio per i conviventi che sia già in atto la coabitazione e l'iscrizione sullo stesso stato di famiglia anagrafico.**

Sarà pertanto necessario rendere la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto sull'apposita modulistica.

## **DIRITTI IN BASE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

Il **comma 38** estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.

( Si ricorda che l'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) già inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, anche quando lo stesso sia sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare (art. 14-quater) e prevede che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto possa richiedere un permesso di visita (art. 30) ).

## **DIRITTI IN CAMPO SANITARIO E NELLE SCELTE MEDICHE**

La norma riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari.

I **commi 40 e 41** riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come **rappresentante**, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla **donazione di organi** e alle modalità delle esequie.

( Si ricorda già attualmente l'art. 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, stabilisce che "Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge. I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale" ).

## **DIRITTI RELATIVI ALL'ABITAZIONE**

I **commi da 42 a 45** riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione.

In particolare, in caso di **morte del proprietario della casa** di comune residenza, il **comma 42** riconosce al convivente di fatto superstite il **diritto di abitazione** per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un **massimo di 5 anni**. In base al **comma 43**, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

( Queste previsioni sembrano porsi in linea con quegli orientamenti della **giurisprudenza di merito** che in caso di morte di un convivente proprietario esclusivo di un immobile riconosce in capo al convivente superstite "una detenzione qualificata" (si veda Tribunale di Milano, Sentenza 18 gennaio 2003). In particolare, il Tribunale di Torino (VIII sez. civile, sent. 28 febbraio 2002) in caso di morte di uno dei due partner ha riconosciuto l'usucapione del diritto di abitazione da parte del convivente more uxorio che aveva convissuto con compossesso ultraventennale corrispondente al diritto reale di abitazione, di cui all'art. 1022 del codice civile. Il convivente superstite – secondo i giudici torinesi - acquisisce, per usucapione, la titolarità, vita natural durante, del diritto di abitazione, di una casa, di cui l'altro convivente, premorto, era proprietario. Il fondamento giuridico di tale decisione va ravvisato nella considerazione che "nel rapporto di fatto con il bene, costituito dal possesso tutelato ex lege, il convivente non può essere discriminato rispetto ai componenti della famiglia legittima"; il possesso deve essere però continuo, pacifico e pubblico ).

Il **comma 44** riguarda invece la successione nel **contratto di locazione** della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Il **comma 45** dispone in ordine all'inserimento nelle **graduatorie** per l'assegnazione di alloggi di **edilizia popolare**, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.

## **DIRITTI IN MATERIA DI IMPRESA FAMILIARE**

Il **comma 46** introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il **diritto di partecipazione agli utili** commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

## **INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il **comma 47** modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'**interdizione o l'inabilitazione** anche il convivente di fatto. Il **comma 48** riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o **amministratore di sostegno** del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno.

### **RISARCIMENTO DEL DANNO**

Il **comma 49** equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del **risarcimento del danno da fatto illecito**. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

( Tale disposizione recepisce di fatto **orientamenti giurisprudenziali consolidati** (seppure con riguardo a convivenze more uxorio eterosessuali). La giurisprudenza ha, infatti, progressivamente riconosciuto alle situazioni di convivenza una tutela di tipo risarcitorio, inizialmente in riferimento ai soli danni morali subiti dal convivente more uxorio, successivamente anche con riguardo al danno patrimoniale. Si ricorda, ad esempio, che la Corte di cassazione, con la sentenza 12 maggio 2014, n. 19487 ha ritenuto che, nel caso di morte sul lavoro dovuta alla responsabilità del datore, i danni morali e patrimoniali possono essere riconosciuti anche al convivente della vittima del reato. Per la Suprema corte, infatti, «quanto alla risarcibilità del danno sia patrimoniale che morale, l'elaborazione giurisprudenziale l'ha estesa da tempo anche ai conviventi della vittima in quanto, agli effetti della *legitimatio ad causam*, del soggetto, convivente di fatto della vittima dell'azione di un terzo, viene in considerazione non già il rapporto interno tra i conviventi, bensì l'aggressione che tale rapporto ha subito ad opera del terzo». Conseguentemente, «mentre è giuridicamente irrilevante che il rapporto interno non sia disciplinato dalla legge, l'aggressione ad opera del terzo legittima il convivente a costituirsi parte civile, essendo questi leso nel proprio diritto di libertà, nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto: diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza, perciò, interferenze da parte dei terzi». Perché il danno sia risarcibile, precisa la Corte, la convivenza deve però aver avuto «un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l'altrui azione, la convivenza sarebbe continuata nel tempo». Si osserva, peraltro, che se la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del convivente anche in caso di lesioni del partner (cfr. Cass., III sez., sent. 29 aprile 2005, n. 8976, che riconosce al convivente il risarcimento dei danni per le lesioni patite dal partner in un incidente stradale), il legislatore circoscrive questa possibilità al solo decesso derivante da fatto illecito ).

### **DIRITTI AGLI ALIMENTI ALLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA**

Il **comma 65** disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il **diritto agli alimenti**. Il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un **giudice** in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'art. 438 del codice civile):

- il convivente versa in stato di bisogno;
- il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dal codice civile (art. 438, secondo comma, che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli, specificando che gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale). La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

**Il legislatore ha inoltre attribuito ai conviventi la FACOLTA' di regolare i propri RAPPORTI PATRIMONIALI mediante un**

## **CONTRATTO DI CONVIVENZA, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, sono quelle di seguito indicate.**

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA : FINALITA' E FORMA**

I commi da 50 a 63 disciplinano il **contratto di convivenza**.

Si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi **possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali**, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione :

- forma scritta (a pena di nullità);
- atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA: REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA**

Ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, una **copia** dell'accordo deve essere **trasmessa entro 10 giorni dalla stipula al comune** di residenza per l'iscrizione all'anagrafe. A tale adempimento dovranno provvedere il notaio o l'avvocato che sono intervenuti nella redazione (**comma 52**). Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel **rispetto del codice della privacy** (d.lgs. n. 196 del 2003) e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza (**comma 55**).

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA : CONTENUTO**

Il **comma 53** specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale le parti possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della **comunione dei beni** (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza, in base al **comma 54**).

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA : NULLITA'**

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione (**comma 56**) ed è **nullo** nei seguenti casi (**comma 57**):

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- se una delle parti è minorenni;
- se una delle parti è interdetta;
- se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (impedimento al matrimonio in base all'art. 88 del codice civile);
- in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Il **comma 58** precisa che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 codice civile), fino alla sentenza di proscioglimento. La sospensione non risulta quindi riferita espressamente - verosimilmente in ragione del diverso regime giuridico - alle ipotesi di omicidio di una parte di una unione civile o di una parte contraente di altra convivenza di fatto.

### **CONTRATTO DI CONVIVENZA : RISOLUZIONE**

Il contratto di convivenza si risolve, invece, in caso di (comma 59):

- **morte.** Il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con questa annotazione all'anagrafe del comune di residenza (**comma 63**);
- **recesso unilaterale** o di comune **accordo** tra le parti. In questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa. Il **comma 60** rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio (artt. 177-197) e prevede che, se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio. In caso di **recesso unilaterale**, il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione (**comma 61**);
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed una terza persona. In questo caso la parte che ha contratto il matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza (**comma 62**).